La circolare tributaria n. 23/2025

La responsabilità dell'amministratore di Srl verso i creditori sociali

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

In questo articolo ci occupiamo di responsabilità degli amministratori di Srl, con particolare riferimento alla possibile responsabilità sussistente verso i creditori sociali. Si tratta di una responsabilità che presuppone l'incapacità di pagamento della società. Altrimenti occorre che il danno causato ai terzi sia conseguenza diretta delle condotte degli amministratori, e non solo un riflesso del danno patito dalla Srl.

Introduzione e quadro normativo

La questione della responsabilità dell'amministratore di Srl si pone in 2 prospettive: la responsabilità verso la società e la responsabilità verso i terzi (tipicamente i creditori sociali). In questo articolo ci soffermiamo sul secondo aspetto, ossia quando sono i creditori sociali ad azionare la responsabilità degli amministratori[1].

Con riferimento alla responsabilità verso i creditori sociali, bisogna poi operare un'altra distinzione: un conto è la responsabilità degli amministratori per incapacità di pagamento della società, un altro conto è la responsabilità degli amministratori per fatto proprio che causa direttamente un danno ai creditori.

La legge prevede che "*gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti*" (articolo 2476, comma 6, cod. civ.). La disposizione si riferisce ad amministratori al plurale, ma – a seconda dei casi – può esserci un amministratore unico oppure una pluralità di amministratori. Inoltre, occorre che l'amministratore abbia violato obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. Si tratta di operazioni di distrazione delle risorse societarie oppure di violazione delle norme che impongono la ricapitalizzazione in caso di perdite che erodono il capitale minimo. Vi è poi una

[1] In tema di responsabilità degli amministratori di Srl verso i creditori sociali cfr. M. Biallo, P. Ghiglione, "*Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori sociali*", in Società, n. 10/2011, pag. 1146 e ss.; O. Cagnasso, "*Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso singoli creditori e sostenibilità*", in Giurisprudenza italiana, n. 4/2022, pag. 903 e ss.; G. A. Policaro, "*Il creditore sociale di s.r.l. non può esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, fatta eccezione per il caso di danno diretto scaturente da atti dolosi o colposi*", in *Nuovo diritto delle società*, n. 19/2011, pag. 91 e ss..

prova di resistenza: occorre che, per effetto delle condotte degli amministratori, la Srl non sia più in grado di pagare i terzi.

La legge stabilisce inoltre che "*le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori*" (articolo 2476, comma 7, cod. civ.). Si tratta di una norma di chiusura, destinata a ipotesi residuali. Come vedremo, questa disposizione trova raramente applicazione, in quanto i giudici negano quasi sempre che i creditori abbiano subito un danno diretto. Il danno diretto è solo quello alla società.

La contestazione che viene spesso mossa agli amministratori della Srl è quella di aver violato l'articolo 2485, comma 1, cod. civ.: "*gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi*". Se, per effetto di perdite, il capitale della società scende sotto il minimo prescritto dalla legge, occorre che gli amministratori convochino l'assemblea per – alternativamente – ricapitalizzare la Srl oppure per metterla in liquidazione. Talvolta capita che gli amministratori non facciano nulla di tutto ciò, proseguendo l'attività della società e incrementando – con il passare del tempo – il debito. Così facendo, gli amministratori si rendono responsabili verso i terzi creditori, avendo causato (o contribuito a causare) l'insufficienza patrimoniale della Srl.

I diversi casi pratici che nel seguito analizzeremo di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali riguardano in misura prevalente forniture alla società non onorate dalla Srl. Considerata la responsabilità limitata dalla società, che risponde solo con il proprio patrimonio, i creditori non sono in grado di recuperare il credito, se la Srl non dispone di mezzi per effettuare i pagamenti dovuti. Ecco allora che possono provare ad agire nei confronti degli amministratori, imputando loro di aver causato con la propria condotta l'incapienza della società e il conseguente mancato pagamento dei creditori.

La responsabilità degli amministratori verso i creditori secondo la Cassazione

Il tema della responsabilità degli amministratori di Srl nei confronti dei creditori sociali è stata oggetto di alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità e di altri di merito. Iniziamo l'esposizione con la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha trattato il tema della responsabilità degli amministratori di Srl verso i creditori sociali in un'approfondita sentenza del marzo 2023[2]. Una società fornisce merce a una Srl,

[2] Cassazione n. 6893/2023.

che l'acquirente non paga. Il creditore agisce nei confronti dell'amministratore unico della società chiedendo il risarcimento per le forniture non pagate. L'importo oggetto della sentenza, ossia il credito vantato dal terzo, è modesto (7.539 euro), ma il caso è interessante, in quanto coinvolge i principali profili della responsabilità degli amministratori verso i creditori. La società chiude l'esercizio 2008 con perdite per 94.708 euro, le quali erodono il bilancio portando il patrimonio netto in territorio negativo (- 73.573 euro). A queste condizioni, scattano i doveri previsti dall'articolo 2482-*ter*, cod. civ.: se si scende sotto il minimo legale gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo. Se non si realizza questa operazione di ricapitalizzazione, occorre mettere in liquidazione la Srl. L'esercizio successivo (quello del 2009), viene chiuso con un utile di 15.152 euro, che lascia però il patrimonio netto in territorio negativo. L'amministratore unico della società omette gli adempimenti di convocazione dell'assemblea: la società non viene né ricapitalizzata né messa in liquidazione. Anzi, la Srl acquista i beni dal terzo, senza pagare le forniture eseguite. La Corte d'Appello di Torino condanna l'amministratore unico a pagare la fornitura non pagata dalla Srl, in quanto la sua condotta omissiva (non avere convocato l'assemblea per gli opportuni provvedimenti) è l'antecedente logico del mancato pagamento delle forniture. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dall'amministratore unico e conferma la sua condanna a pagare la fornitura al terzo creditore. La Suprema Corte ripercorre il complesso delle disposizioni che regolano gli obblighi di ricapitalizzazione della società. Il capitale della Srl si sarebbe dovuto ricostituire a seguito delle perdite, che lo avevano portato sotto il minimo di legge. Ciò non è stato fatto e si era dunque verificata una causa di scioglimento della società (articolo 2484, cod. civ.). Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori "*conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*" (così il comma 1 dell'articolo 2486, cod. civ.). Gli amministratori, dunque, non possono compiere nuove operazioni, se non quelle finalizzate alla liquidazione del patrimonio sociale. Ed è il medesimo codice civile a stabilire la conseguenza di nuove operazioni: "*gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati … per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma*" (comma 2 dell'articolo 2486, cod. civ.). In conclusione, la Corte di Cassazione conferma la condanna dell'amministratore unico a risarcire i danni.

La responsabilità degli amministratori per insufficienza patrimoniale della Srl

Una prima ipotesi di responsabilità degli amministratori si realizza quando la società non è in grado di pagare i propri debiti. La responsabilità è della Srl; tuttavia, se il mancato pagamento dei terzi creditori è ascrivibile a condotte degli amministratori, anche gli amministratori rispondono. Abbiamo visto che si tratta della fattispecie disciplinata dal comma 6 dell'articolo 2476, cod. civ.. Alcuni

precedenti giurisprudenziali si sono occupati della responsabilità dell'amministratore che ha causato l'incapienza della Srl.

Il Tribunale di Venezia ha recentemente trattato la domanda presentata da alcuni creditori di sequestro conservativo del patrimonio degli amministratori di una Srl in relazione a un'azione di responsabilità intentata contro di essi[3]. La Srl ha 2 amministratori e i creditori avviano un'azione di responsabilità, chiedendo un risarcimento danni per 251.120 euro. Il creditore è rappresentato da una Snc e dai suoi soci. La Snc aveva concluso un contratto di cessione di azienda in forza del quale un'attività di affittacamere era stata ceduta alla Srl. L'attività veniva svolta dentro uno stabile di proprietà di terzi, dovendo dunque essere pagati i canoni del contratto di locazione. A seguito della cessione dell'attività, si tratta di comprendere chi debba corrispondere i canoni di locazione ai proprietari: spetta alla società cedente (Snc) oppure alla società cessionaria (Srl) oppure ad ambedue? La questione è risolta da una disposizione della legge sulle locazioni commerciali, secondo cui "*nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte*" (articolo 36, comma 1, L. 392/1978). Il meccanismo è dunque nel senso che l'originario conduttore può essere chiamato a pagare i canoni, se il cessionario dell'azienda e del contratto di locazione non paga. Nel caso affrontato dal giudice veneziano, la Srl cessionaria aveva smesso di pagare i canoni, cosicché la Snc cedente si sarebbe potuta trovare nella condizione di dover pagare i canoni di locazione al terzo proprietario. Il debito accumulato dalla Srl per canoni non pagati era così ingente (come detto: oltre 250.000 euro), che il bilancio della Srl al 31 dicembre 2018 si era chiuso con 33.579 euro di perdite. Gli amministratori della Srl non si erano attivati con i soci per, alternativamente, ricapitalizzare la società oppure metterla in liquidazione. Astrattamente potrebbe sussistere la responsabilità degli amministratori anche in forza del sopra menzionato articolo 2485, comma 1, cod. civ., purché le perdite abbiano eroso il capitale minimo della Srl. Il Tribunale di Venezia osserva però che, a fronte di perdite per 33.579 euro, la Srl presenta riserve per 993.430 euro. La domanda di sequestro conservativo presentata dal terzo creditore Snc nei confronti degli amministratori della Srl non viene dunque accolta. Non bastano le perdite di un esercizio a generare l'obbligo di ricapitalizzare o liquidare la società; occorre che le perdite abbiano eroso il capitale minimo. Sulla base dei dati di bilancio a disposizione del giudice veneziano, la società dispone ancora delle risorse per soddisfare i creditori. Per queste ragioni non vi è incapienza della Srl, mentre la responsabilità degli amministratori sussiste per legge solo quando la società (come debitore principale) non è in grado di pagare. In conclusione, il Tribunale di Venezia rigetta il ricorso per sequestro conservativo presentato dal creditore.

[3] Tribunale di Venezia, 30 settembre 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it.

Una fattispecie di responsabilità dell'amministratore per omessa convocazione dell'assemblea a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della società è stata affrontata dal Tribunale di Torino[4]. Tra la società Alfa Srl e la società Beta Srl è in corso un contratto di affitto di ramo d'azienda, in forza del quale Beta dovrebbe pagare ad Alfa dei canoni. A un certo punto, Beta cessa di pagare i canoni, in quanto si trova in difficoltà finanziarie. Alfa Srl agisce allora prima contro Beta Srl, ottenendo un decreto ingiuntivo. Successivamente Alfa Srl agisce contro l'amministratore di Beta Srl, chiedendo i danni. In questo caso si tratta di un'azione di responsabilità contro l'amministratore esercitata dal terzo creditore (Alfa Srl), che non riesce a ottenere soddisfazione dal debitore principale (Beta Srl). Il giudice torinese accoglie la domanda di risarcimento. La società affittuaria era in perdita da anni e il suo amministratore non aveva fatto nulla, in particolare non aveva convocato l'assemblea per determinare – alternativamente – la ricapitalizzazione della società o la sua messa in liquidazione. Questa condotta omissiva ha fatto sì che la società Beta affittuaria continuasse ad accumulare debiti. L'amministratore si difende sostenendo che Alfa avrebbe dovuto prima escutere Beta, ossia il debitore principale, nei cui confronti l'attrice era munita di titolo esecutivo. Il Tribunale di Torino esclude però che vi sia un obbligo di previa escussione della società. Il danno viene quantificato nei canoni di affitto che sono rimasti impagati dalla società affittuaria. L'amministratore viene condannato a pagare al terzo creditore l'importo di 24.400 euro.

Per finire, anche il Tribunale di Napoli si è occupato di responsabilità dell'amministratore nei confronti dei creditori per mancata conservazione del patrimonio sociale[5]. Tizio vanta un credito nei confronti di una Srl (per 27.000 euro), ma viene pagato solo in parte (pagamenti effettuati per 3.400 euro), cosicché residua un credito di 23.600 euro. Reputando che il mancato pagamento sia dovuto a colpa dell'amministratore della società, il creditore cita in giudizio l'amministratore. Il credito è "*titolato*", in quanto trova il suo fondamento in un provvedimento del Tribunale di Napoli e in una successiva transazione tra le parti. Era stato tentato un pignoramento presso la società, ma non erano stati rinvenuti beni. Dalla visura della Srl emerge che dal 2015 non sono stati depositati i bilanci. L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2014, con un patrimonio netto di 67.858 euro. La società aveva dunque delle risorse, che sono però – successivamente – sparite. Secondo il creditore, la responsabilità dell'attuale situazione di incapienza è dell'amministratore, il quale non ha osservato i doveri di conservazione del patrimonio sociale. La domanda del creditore viene però rigettata dal Tribunale di Napoli: ritiene difatti il giudice napoletano che l'amministratore abbia sì depauperato il patrimonio sociale, causando un danno diretto alla società, ma un danno solo indiretto al terzo creditore.

[4] Tribunale di Torino, 23 maggio 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it.
[5] Tribunale di Napoli, 1° giugno 2022, in giurisprudenzadelleimprese.it.

La responsabilità degli amministratori per danni diretti causati ai creditori

Si ricordava sopra che gli amministratori possono rispondere per la mancata conservazione del patrimonio sociale che rende impossibile soddisfare i creditori sociali (comma 6 dell'articolo 2476, cod. civ.) oppure per condotte proprie che causano direttamente un danno ai creditori sociali (comma 7 del medesimo articolo 2476, cod. civ.).

Qualche volta l'azione in giudizio è esercitata dai creditori quando la società si trova in una procedura concorsuale. L'assoggettamento a liquidazione giudiziale o concordato preventivo rende difficile la soddisfazione dei creditori. Ecco allora che il terzo fornitore della società potrebbe pensare di agire nei confronti degli amministratori per recuperare il proprio credito. Una vicenda di azione di responsabilità contro gli amministratori di una società finita in concordato è stata trattata, molto recentemente, dal Tribunale di Brescia[6]. Alfa fornisce a Beta prodotti farmaceutici, in un arco di tempo di 8 mesi (da giugno 2016 a gennaio 2017), per l'ingente importo di 1.598.798 euro. Alfa ha difficoltà a ottenere il pagamento delle fatture e cede allora il credito a una banca. La banca agisce in giudizio contro i 3 amministratori della società per ottenere il pagamento delle fatture non onorate dalla società. La contestazione che viene mossa agli amministratori è quella di non aver messo in liquidazione la società nonostante le difficoltà economiche, e di aver continuato a ordinare i farmaci nella consapevolezza dell'incapacità di pagare le forniture. La domanda avanzata dal terzo creditore viene però rigettata dal giudice bresciano. Risulta difatti dall'istruttoria che gli amministratori non erano stati inerti. Gli amministratori, per fronteggiare la crisi, avevano stipulato prima un contratto di affitto di ramo d'azienda e poi un preliminare di cessione del medesimo ramo d'azienda. La cessione era infine stata perfezionata dagli organi della procedura, consentendo un incasso di 17.000.000 di euro. Grazie a questa operazione il ceto chirografario aveva incassato i crediti nella misura del 40%. Secondo il Tribunale di Brescia, la mera reticenza degli amministratori in ordine alla situazione di crisi in cui versava la società non è da sola idonea a fondare la loro responsabilità. Il perseguimento dell'obiettivo di salvataggio dell'azienda giustifica il silenzio dell'organo gestorio. Inoltre, una diversa condotta degli amministratori non avrebbe verosimilmente realizzato condizioni di migliore soddisfazione per i creditori. In conclusione, la domanda di risarcimento avanzata dal creditore nei confronti degli amministratori per danni causati in modo diretto dai medesimi amministratori viene rigettata.

Si osservi che, quando l'azione è esercitata (non dai creditori sociali, bensì) dalla procedura concorsuale, la giurisprudenza ritiene che il curatore cumuli su di sé sia l'azione spettante alla società sia quella spettante ai creditori. Questo principio è stato affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione. In una recente ordinanza, ad esempio, la Suprema Corte ha statuito che l'azione

[6] Tribunale di Brescia, 13 gennaio 2025, in obgc.unibs.it.

di responsabilità esercitata dal curatore cumula in sé le diverse azioni previste a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali[7]. L'azione esercitata dal curatore, osserva la Cassazione, è strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerata a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle 2 azioni, che rimangono diversi e indipendenti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale fa presumere che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente le 2 azioni.

Nella giurisprudenza di merito, di recente il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda presentata da un creditore contro l'amministratore di una Srl[8]. Il creditore effettua una fornitura che non viene pagata e ottiene poi decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della società per l'importo di 73.526 euro. La Srl risulta tuttavia priva di beni, cosicché il creditore – per cercare di recuperare il credito in altro modo – agisce in giudizio contro l'amministratore della società morosa e contro il suo socio. All'amministratore viene imputato di aver ceduto un contratto di affitto di azienda, che rappresentava il mezzo mediante il quale la Srl percepiva incassi. La cessione del contratto avviene il giorno successivo all'emissione del decreto ingiuntivo e avviene a favore di una società costituita solo un anno prima proprio dall'amministratore e dal socio della Srl debitrice. Si tratta di condotte addirittura dolose. Ciò nonostante, la domanda di risarcimento contro l'amministratore viene rigettata. Il giudice veneziano osserva difatti che il danno lamentato dal creditore attore rileva non tanto quale conseguenza immediata e diretta di atti dolosi compiuti dall'amministratore, bensì quale riflesso del pregiudizio che ha colpito la società (e in via mediata il ceto creditorio, per effetto del depauperamento del patrimonio sociale, derivante dall'atto gestorio compiuto dall'amministratore). L'azione di responsabilità svolta viene ricondotta nell'ambito del comma 6 dell'articolo 2476, cod. civ., quale responsabilità verso i creditori sociali, azione il cui presupposto è da individuare nella violazione da parte degli amministratori degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Vi è però una seconda ragione per la quale la domanda risarcitoria viene rigettata, nel caso di specie. Nel corso del processo viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare se la cessione del contratto di affitto di azienda avesse o meno determinato la riduzione del patrimonio della società, così da comportare la sua insufficienza per il soddisfacimento del creditore attore. La cessione del contratto è avvenuta il 29 giugno 2016, e vengono esaminati i bilanci relativi all'esercizio 2015 (primo bilancio anteriore alla cessione) e all'esercizio 2016 (primo bilancio successivo alla cessione). Il consulente tecnico osserva che, effettivamente, il patrimonio netto a fine 2016 è negativo per 210.162 euro. Tuttavia, questo risultato è dovuto a una serie di ragioni che hanno portato a maturare perdite nel corso dell'esercizio e non alla sola cessione del contratto di

[7] Così Cassazione n. 14243/2024.
[8] Tribunale di Venezia, 18 aprile 2024, in giurisprudenzadelleimprese.it.

affitto di azienda. Alla luce dei dati di bilancio emerge che, a fine 2016, la Srl sarebbe comunque stata in grado di pagare il credito oggetto di recupero nella misura dell'80%, tanto è vero che – anche successivamente alla cessione del contratto di affitto – altri creditori della società erano stati pagati. In conclusione, l'operazione non ha determinato un totale depauperamento del patrimonio sociale e dunque non sussiste un nesso di causa tra la cessione del contratto di affitto di azienda e il danno lamentato dal creditore.

Con riferimento al danno causato ai creditori da condotte direttamente imputabili agli amministratori, un altro caso che merita di essere menzionato è una sentenza del Tribunale di Napoli[9]. Tizio vanta un credito di 133.329 euro verso un'altra persona fisica. Il debitore, per sottrarsi al pagamento dei debiti, conferisce un proprio immobile dentro una Srl. Il creditore esercita azione revocatoria e riesce a vendere l'immobile che era stato conferito. Il suo credito è stato però soddisfatto solo in parte. Per questa ragione pignora la quota del debitore nella Srl. La quota rappresenta il 95% del capitale. Il punto dolente per il creditore è che la quota non vale nulla: da un lato, l'immobile conferito è già stato recuperato e venduto dal creditore; da un altro lato, il patrimonio netto della società è negativo. La Srl insomma non ha attivi, bensì solo passivi, cosicché la quota sociale non vale nulla. Il creditore a questo punto gioca l'ultima carta: decide di agire non contro il socio, bensì contro l'amministratrice della società. La contestazione che viene mossa all'amministratrice della Srl è quella di non aver conservato il patrimonio della società, rendendo così impossibile la soddisfazione del creditore sociale. La domanda viene però rigettata, sulla base della considerazione che il danno che può essere ascritto agli amministratori deve colpire direttamente i terzi. Nel caso di specie, invece, il danno è alla società. Ovvero: se l'amministratrice avesse convocato l'assemblea dei soci per ricapitalizzare, ci sarebbero state le risorse per pagare i creditori sociali. L'omissione dell'amministratrice sussiste; tuttavia, il danno non è causato direttamente ai creditori, ma direttamente solo alla società. Indirettamente si tratta di un danno anche per i creditori, però il disposto del comma 7 dell'articolo 2476, cod. civ., ricomprende solo le ipotesi di danno diretto causato dagli amministratori.

[9] Tribunale di Napoli, 29 marzo 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it.